

Allegato Q

**Dichiarazione di conformità per locomotive da
manovra rispetto a un tipo autorizzato e specifica
procedura di verifica per locomotive da manovra
tipo B secondo Decreto ANSF 1/2015**

- **Carta intestata richiedente**
- **Codifica identificativa del documento (§14.2 delle LG)**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A UN TIPO AUTORIZZATO DI VEICOLO

Il sottoscritto, richiedente

[ragione sociale o denominazione sociale]

[indirizzo completo]

dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il veicolo:

Denominazione	
Numero progressivo di serie	
Costruttore	
Anno di costruzione	
[Eventuale] Costruttore Revamping	
[Eventuale] Anno Revamping	

Costituito da:

Denominazione	Matricola	NEV¹

al quale si riferisce la presente dichiarazione:

- è conforme al tipo di veicolo autorizzato, in virtù del seguente atto:
 - [citare il documento di autorizzazione, l'Ente che l'ha rilasciato e l'eventuale NIE se presente]
- è conforme alle pertinenti norme nazionali, come riportato negli allegati della presente dichiarazione,
- è stato sottoposto a tutte le procedure di verifica necessarie per redigere la presente dichiarazione.

Elenco degli allegati:

[copie delle Dichiarazioni di verifica dei sottosistemi]

[titoli degli allegati]

Luogo, Data: Firma del Legale Rappresentante/Procuratore:

¹ Inserire il NEV esistente nel caso di locomotiva da manovra già registrata in un altro registro di immatricolazione di un Paese della UE oppure il NEV che si propone per la prima registrazione nel registro di immatricolazione italiano (RIN)

Procedura di verifica locomotive da manovra tipo B secondo Decreto ANSF 1/2015

Locomotive di tipo B

1) Autorizzazioni di tipo

Oltre a quanto previsto dalle procedure di verifica di conformità di cui al §7.5 delle presenti linee guida, per quanto applicabili alle locomotive da manovra, occorre tenere presente delle seguenti specificità.

In mancanza di evidenza documentale comprovante il rispetto dei requisiti tecnici richiesti, ciascun DeBo deve effettuare una valutazione che tenga conto anche di eventuali prove necessarie e di eventuali specifiche verifiche effettuate sul veicolo da proprio personale, a conclusione della quale devono essere evidenziate eventuali condizioni restrittive per la circolazione della locomotiva da manovra interessata, anche per quanto riguarda il suo utilizzo in composizione nei treni.

La valutazione da parte del DeBo, se del caso, deve comprendere anche una verifica della congruenza dei dati tecnici riportati nel libretto TV 41 o equivalente della locomotiva con le caratteristiche tecniche reali della locomotiva stessa.

Per le locomotive da manovra di tipo B in esemplare unico è ammesso l'applicazione del modulo G "Verifica CE basata sulla verifica di unità" così come definito nella Decisione 713/2010/UE).

È ammessa la procedura di verifica di conformità del tipo inteso come gruppo omogeneo di locomotive da manovra costituito da più esemplari secondo quanto precisato al punto 2) del presente allegato.

2) Autorizzazioni in conformità al tipo

Oltre a quanto previsto dalle procedure di verifica di conformità di cui al §8.1 delle presenti linee guida, per quanto applicabili alle locomotive da manovra, occorre tenere presente delle seguenti specificità.

Per l'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli in conformità al tipo autorizzato, si dovranno suddividere i veicoli in gruppi omogenei. Si considerano assimilabili al tipo autorizzato i veicoli che sono conformi ad esso almeno per le seguenti parti:

- sagoma;
- telaio della cassa;
- carrello e sospensioni;
- rodiggio e sala montata;
- impianto frenante;
- dispositivi per la sicurezza dei movimenti di manovra di cui al capitolo 11 del Decreto ANSF 1/2015 e s.m.i.

Per le altre parti, definite di seguito "non assimilabili", i singoli veicoli potranno presentare scostamenti rispetto al tipo autorizzato. Le suddette parti, che riguardano caratteristiche secondarie del veicolo, dovranno comunque risultare conformi ai requisiti dello standard tecnico e per esse, se necessario, dovrà essere prodotta la documentazione prevista all'Appendice A del Decreto ANSF 1/2015 e s.m.i.

Il processo di verifica della conformità al tipo per le parti assimilabili e di conformità allo standard tecnico per le parti non assimilabili è affidato al Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM), secondo la procedura che verrà di seguito descritta. A tal fine il SRM dovrà essere individuato già in fase di richiesta di autorizzazione di messa in servizio, anziché, come normalmente avviene, all'atto dell'iscrizione al RIN.

Contestualmente alle verifiche di conformità il SRM dovrà accertare il corretto stato manutentivo dei veicoli.

Per svolgere il proprio compito, il SRM, nell'ambito del proprio sistema di assicurazione della qualità, dovrà predisporre, le necessarie procedure di controllo per quanto riguarda gli aspetti specifici relativi all'attività di verifica della conformità delle caratteristiche delle singole locomotive alla testa di serie individuata, della conformità delle parti non assimilabili ai requisiti dello standard tecnico e all'accertamento del corretto stato manutentivo delle parti costituenti il veicolo.

Il SRM del veicolo dovrà quindi sottoporre alla valutazione di un DeBo di sua scelta il proprio sistema di assicurazione della qualità per quanto riguarda gli aspetti specifici sopra citati.

Una volta che il DeBo avrà valutato che il sistema di assicurazione della qualità del SRM fornisce prove sufficienti in merito alla capacità di garantire la corretta effettuazione delle verifiche richieste, il DeBo rilascia al SRM un "Certificato relativo all'approvazione del sistema di assicurazione della qualità". Il certificato è soggetto a verifica biennale.

In particolare il DeBo valuterà i seguenti aspetti a livello di sistema:

- esperienza maturata nello svolgimento delle attività di manutenzione sulla serie di veicoli da verificare o veicoli assimilabili;
- idoneità e validità della documentazione di base utilizzata per la manutenzione (es. disegni costruttivi, manualistica, elenco ricambi etc);
- idoneità dell'organizzazione a svolgere le attività pianificate;
- coerenza ed adeguatezza delle procedure interne da utilizzare per la stesura dei:
 - piani della qualità per le attività di verifica;
 - piani di controllo per i veicoli della serie;
 - rapporti di valutazione degli eventuali scostamenti rispetto al tipo,
- verifica della corretta applicazione delle procedure di cui sopra;
- formazione del personale impiegato nell'attività di verifica (conoscenza della normativa tecnica applicabile, del presente standard tecnico e delle procedure).

Dopo l'approvazione del sistema di assicurazione della qualità e in coerenza con questo, il SRM provvederà a effettuare le verifiche richieste ed emetterà per ciascun veicolo un rapporto nel quale saranno riportati gli esiti dei controlli effettuati. Tale report è soggetto a valutazione da parte del DeBo.

A seguito del rilascio del certificato di approvazione del sistema qualità al SRM nonché dell'emissione del rapporto di valutazione del DeBo, il Richiedente potrà redigere la dichiarazione di conformità ad un tipo autorizzato di veicolo secondo quanto previsto dal modello del presente Allegato.